

Trasformazione orario di lavoro – Part time

Qual è la durata minima del rapporto di lavoro a tempo parziale verticale?

La durata minima del rapporto di lavoro a tempo parziale verticale è di un anno.

Quando è possibile rientrare a tempo pieno?

La richiesta di rientro a tempo pieno può avvenire in qualsiasi momento, alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure prima della scadenza di un biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.

Quali sono le finestre temporali nelle quali può essere richiesta la trasformazione del proprio contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale?

Le finestre temporali per richiedere la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale sono in dicembre e in giugno di ogni anno.

Quali sono i casi in cui può essere richiesta la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale senza dover attendere le finestre temporali?

La trasformazione da tempo pieno a tempo parziale può essere richiesta senza dover attendere le relative finestre temporali nel caso in cui la/il lavoratrice/ore sia affetta/o da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per le quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, o in caso di gravi e documentate situazioni familiari o

per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento.